



Atleta: A.R.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Busnago Volley Ball Team a.s.d.

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Cristina Pettinelli (Vicepresidente)

Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)

Avv. Carlo Maione (Componente)

Avv. Giuseppina Morgante (Componente)

Avv. Veronica Perciballi (Componente)

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione svolta, da remoto, il 27.9.2023 per la discussione di merito, alla presenza dell'atleta A.R. assistita dall'Avv. Lucia D'Ercole nonché del Sodalizio nella persona del Presidente Stefano Galbusera, assistito dall'Avv. Massimo Della Rosa.

PREMESSO

Con lettera di costituzione in mora inviata in data 22.8.2023 alla Busnago Volley Ball Team a.s.d., l'Atleta A.R., ha chiesto al Sodalizio di appartenenza, lo scioglimento del vincolo per giusta causa, lamentando un disinteresse del sodalizio nei suoi confronti che, ha inevitabilmente ha fatto venir meno il rapporto di fiducia tra le Parti.

Per gli stessi motivi l'Atleta ha presentato istanza per lo scioglimento del vincolo dall'affiliata Busnago Volley Ball Team a.s.d., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"In via preliminare: accertare e dichiarare la fondatezza della domanda e della presente istanza con ogni conseguente connessa statuizione;

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



Nel merito: accertare i presupposti giustificanti l'odierna domanda e per l'effetto, accogliendo la domanda proposta, dichiarare lo scioglimento del vincolo in via coattiva dalla Team Volley Busnago a.s.d per tutti i motivi esposti nel presente atto, senza alcun indennizzo, salvo ogni altro provvedimento, con contestuale restituzione della tassa ricorso;

In via del tutto subordinata: nella denegata ipotesi in cui la Commissione dovesse ritenere non provata l'esistenza di una giusta causa imputabile al Sodalizio, dichiarare lo scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile al Sodalizio - per i motivi innanzi esposti - e determinare un equo indennizzo in favore della Team Volley Busnago, che tenga conto delle circostanze esposte in narrativa, degli accordi intrapresi, e degli esborsi sopportati dall'atleta, con contestuale restituzione della tassa ricorso e/o incameramento della stessa secondo equità. Salvezze istruttorie tutte anche in esito all'avviso comportamento processuale, con le dovute riserve ex art. art. 66, comma 3 REG della Fipav (acquisizione di altre prove oltre quelle prodotte) ed ex art. 9, comma 4 medesimo RG".

A fondamento dell'istanza di scioglimento del vincolo, l'Atleta ha dedotto:

MANCATO INTERESSE- MANCATA CONVOCAZIONE

- "... Il Sodalizio ha fermamente rifiutato soluzioni di prestito, ammette, infatti, "comuniciamo la nostra disponibilità alla cessione e non al prestito"; senza avanzare alcun tipo di interesse nei confronti dell'atleta e/o rinnovando il proprio invito a far parte del Team Busnago per la corrente stagione".

- Il Sodalizio non ha convocato l'Atleta A.R. per l'inizio della stagione agonistica 2023/2024 e per la visita medica.



Si è costituito in giudizio il sodalizio resistente, impugnando e contestando quanto *ex adverso* dedotto, rappresentando l'insussistenza dei presupposti per lo scioglimento del vincolo per giusta causa dichiarandosi disponibile ad accordare lo svincolo a fronte della corresponsione di una somma di denaro che tenesse conto della crescita tecnica di A.R.. Il Presidente all'udienza del 27.9.2023 ha dichiarato che l'atleta non avrebbe potuto più disputare - per una questione anagrafica - i campionati giovanili confermando di non averla convocata per la stagione agonistica 2023/2024 e per la visita medica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Per quel che qui rileva, l'Atleta ha allegato che la richiesta di svincolo muove dal disinteresse del sodalizio nei suoi confronti.

Tale circostanza non è stata smentita dal sodalizio, il quale, anche nel corso della riunione, ha anzi confermato che l'atleta non rientra nei progetti della società e che è disposto a concedere lo svincolo, ma soltanto a fronte di un equo indennizzo.

Occorre però osservare che l'art. 35, comma 2, RAT riconosce un indennizzo (o rimborso spese) in favore del sodalizio esclusivamente nel caso in cui lo scioglimento del vincolo per giusta causa non sia ad esso imputabile.

Non vi è invece alcuna disposizione - tanto è vero che neanche il resistente è stato in grado di indicarla - che impone all'atleta, o a questa Commissione, di riconoscere a fronte della concessione dello svincolo un indennizzo al sodalizio per ragioni diverse da quelle disciplinate dal menzionato art. 35.

Nella specie, allora, è evidente che la richiesta di scioglimento del vincolo sia imputabile ad una condotta del sodalizio e, più precisamente, al suo totale disinteresse nei confronti dell'atleta, la quale non è stata neppure convocata per gli allenamenti.

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



P.Q.M.

La Commissione Tesseramento Atleti accoglie il ricorso proposto dall'Atleta A.R. e dispone l'incameramento della tassa versata dal Sodalizio e la restituzione di quella corrisposta dall'Atleta.

Affissione albo, 9 Ottobre 2023

F.to Il Presidente

Avv. Patrizia Soldini

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it